

**DETERMINA
DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO
DEL 14/04/2026**

Oggetto: designazione “ad interim” del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679.

Premesso che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD *«quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»* (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39»* (art. 37, paragrafo 5) e *«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»* (considerando n. 97 del RGPD);
- Le disposizioni prevedono inoltre che *«un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione»* (art. 37, paragrafo 3);
- La Associazione Asmel, ha chiesto di potersi avvalere del RPD di Asmenet, stante la sopravvenuta assenza del titolare Ing. Salvatore Minucci, il quale ha rassegnato le proprie dimissioni. Precisando che alla società Asmenet verranno rimborsati i costi sostenuti per la suddetta sostituzione.

Considerato che:

- Asmenet condivide il proprio RPD con gli enti associati, ai fini del perseguimento delle finalità statutarie (per affinità dei soci, in quanto rappresentati da piccoli e medi comuni, per funzioni e trattamenti di dati personali, razionalizzazione della spesa), così come previsto dall’art. 37, paragrafo 3, del Regolamento.
- Asmenet è socia di Asmel;
- Asmenet ha nominato RPD il proprio dipendente, Dr. Ciro Mancino, in possesso di adeguato livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione e i compiti e le funzioni da espletare;

DETERMINA

Quale Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) per la Associazione Asmel, e per i suoi enti associati che ne faranno richiesta, il Dr. Ciro Mancino (cmancino@asmenet.it), in sostituzione dell’Ing. Salvatore Minucci.

Nel contempo il Dr. Mancino:

- E' temporaneamente escluso da quei compiti che possano eventualmente dar luogo a conflitti di interessi;
- Può consultare, all'occorrenza, consulenti esterni specializzati in materia di protezione dei dati.

La durata della nomina ad interim non prevede una scadenza in quanto sarà dettata dal tempo necessario alla sostituzione del personale preposto da parte di Asmel. Pertanto, ad avvenuta designazione del RPD di Asmel, verrà automaticamente revocata la carica assunta ad interim del Dr. Mancino. A coadiuvare il compito del Dr. Mancino, durante la funzione ad interim, potrà far riferimento alla dipendente di Asmel D.ssa Rossella Boccanfuso.

Napoli, 14 aprile 2026

L'Amministratore Delegato
arch. Gennaro Tarallo

